



13

Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI)

Disegno

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 2020¹,
decreta:*

I

La legge federale del 14 dicembre 2012² sulla promozione della ricerca e dell'innovazione è modificata come segue:

Art. 33 cpv. 1 lett. f

¹ La Confederazione può sostenere il parco svizzero dell'innovazione mediante:

- f. altre misure indispensabili al successo dei parchi dell'innovazione che non possono essere realizzate attraverso la promozione ordinaria di cui all'articolo 7 capoverso 1, in particolare prestiti senza interessi limitati nel tempo, altre modalità di finanziamento appropriate o sussidi alle spese d'esercizio dell'istituzione responsabile di cui al capoverso 2 lettera b.

Art. 36 lett. e

L'Assemblea federale stabilisce per un periodo pluriennale, mediante decreto federale semplice:

- e. il limite di spesa per le spese d'esercizio dell'istituzione responsabile del parco svizzero dell'innovazione di cui all'articolo 33 capoverso 2 lettera b.

¹ FF 2020 3295

² RS 420.1

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.